Ripetenze di studenti disabili

Il quesito, proposto dal Dirigente scolastico di un Istituto comprensivo, riguarda le prospettive future di due studenti disabili.

Il Dirigente che ha redatto il quesito ha proposto che si valuti la posizione scolastica di due studenti disabili di scuola secondaria di I grado.
Lo studente di minore età fra i due sta frequentando per la seconda volta la 3^ classe, così come il suo compagno, che sta per raggiungere la maggiore età.
Le loro famiglie hanno pregato il Dirigente scolastico di operare in modo tale che, in sede di scrutinio finale, i due studenti vengano "fermati" ancora per un anno nella scuola secondaria di I grado. E' probabile che le due omogenee richieste abbiano un fondamento psicologico comune: la convinzione dei genitori che i ritmi di apprendimento dei due studenti non consentano loro di trarre profitto dalla frequenza di istituzioni del secondo ciclo di istruzione, istituti, questi ultimi, inesistenti nel comune di residenza delle due famiglie; sicché sarebbe opportuno lasciare che i due studenti, ormai diventati giovani, ripetessero la 3^ classe per evitare alle famiglie, oltre che a loro stessi, il disagio quotidiano di raggiungere città diverse da quella di residenza.
Al Dirigente la richiesta genitoriale non è sembrata coerente con l'ordinamento vigente e, per averne conferma, ha formulato il quesito.
Non vi sono dubbi che le richieste avanzate dai genitori non potranno essere accolte per le ragioni di seguito specificate.
Da una parte, si deve constatare che, in tema di modalità di attuazione dell'integrazione scolastica degli studenti disabili, vige ancora l'art. 316 del Testo Unico delle leggi sulla scuola, approvato con il Decreto Legislativo n. 297, del 16 aprile 1994, il quale, alla lettera c) del 12° comma, prevede che, su proposta del Consiglio di classe e con deliberazione del Collegio dei docenti, si possa consentire allo studente disabile il completamento della scuola dell'obbligo, sino al compimento del diciottesimo anno di età, anche ripetendo tre volte ogni singola classe. Nella procedura, è previsto che sia acquisito il parere degli specialisti indicati nell'art. 314 dello stesso decreto legislativo. Per completezza espositiva, si potrà precisare che la citata disposizione è la trasposizione, nel predetto Testo Unico, del comma 1°, lettera c), dell'art. 14 della *Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, n. 104 del 5 febbraio 1992.*
Poiché lo studente più giovane ha già fruito della terza ripetenza della classe 3^ del I ciclo di istruzione, cioè quella terminale, ne discende l'inaccettabilità assoluta della proposta della sua famiglia di fargli ripetere ancora per un anno la medesima classe; egli dovrà continuare gli studi nel secondo ciclo del sistema di istruzione,

ma non nei corsi ordinari, come si dirà in seguito.
Non diversa conclusione si potrà trarre per il maggiore, di età, dei due studenti, ma a tale conclusione si perverrà per una ragione diversa da quella espressa per il primo caso.
Lo studente di cui si scrive, infatti, avrebbe potuto trarre beneficio dalla disposizione del citato art. 316, perché nel suo curriculum figurano soltanto due ripetenze della stessa classe, non tre. Ma un tal beneficio gli è precluso dalla maggiore età che avrà raggiunto entro il 31 agosto del 2014. Il medesimo art. 316, infatti, consente che lo studente disabile possa essere accolto per la quarta volta nella stessa classe soltanto entro il 18° anno di età.
In verità, la norma citata non prevede in forma esplicita tale limite, perché precisa soltanto che, sino al compimento del diciottesimo anno di età, è consentito il completamento della scuola dell'obbligo.
Ora, è noto che al tempo dell'emanazione del Decreto Legislativo n. 297, cioè il 16 aprile del 1994, la scuola dell'obbligo era limitata ad otto anni, cioè si protraeva sino al 14° anno di età. Poi il Ministro Berlinguer riuscì ad elevare, seppure con gradualità, l'obbligo di istruzione (allora si parlava ancora di obbligo) a 10 anni.
Tale innalzamento a 10 anni potrebbe far pensare che il limite preclusivo del compimento del diciottesimo anno di età, per beneficiare della terza ripetenza della stessa classe, dovrebbe essere elevato di due anni. Ma una siffatta congettura resta priva di efficacia normativa perché non ha trovato accoglienza in nessuna norma di diritto positivo.
La fondatezza dell'argomentazione appena espressa è confermata dalla sentenza n. 226 del 2001 della Corte Costituzionale, nella quale si legge: *Nel periodo successivo a quello durante il quale la frequenza scolastica è obbligatoria – quattordici anni – o nel quale comunque è consentito il completamento della scuola dell'obbligo – anche sino a diciotto anni – (da individuarsi nell'anno scolastico susseguente a quello in cui avviene il compimento del diciottesimo anno di età), per gli alunni handicappati l'istruzione viene a configurarsi come un diritto, che potrà essere esercitato mediante la frequenza, al di fuori della scuola dell'obbligo, di corsi per adulti finalizzati al conseguimento del diploma.*
Le proposizioni contenute nella predetta sentenza affermano, evidentemente, che lo studente disabile, che abbia compiuto il diciottesimo anno di età, non possa frequentare gli ordinari corsi scolastici, ma dovrà fruire del diritto all'istruzione nei Centri Provinciali Permanenti.
A fortiori, lo studente diciottenne, che abbia frequentato per tre anni la 3^ media, non potrà ottenere l'iscrizione per la quarta volta nella scuola secondaria di primo grado. Se ne trova autorevole conferma anche nell'annuale circolare che il Ministero emana per disciplinare le iscrizioni alle classi iniziali delle scuole del I e del II ciclo. Ci si riferisce, in particolare, alla C.M. n. 28 del 10 gennaio 2014, nel cui paragrafo dedicato agli alunni con disabilità si legge: *Resta fermo che gli alunni con disabilità ultra-diciottenni non in possesso del diploma conclusivo del primo ciclo, non frequentanti l'istruzione secondaria di secondo grado, hanno diritto di frequentare i corsi per adulti presso i Centri di istruzione per adulti previsti dalla legge 104/1992 e successive modificazioni (principio sancito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 226/2001).*
Dinanzi a questa realtà normativa – potrà pensare il Dirigente scolastico che ha redatto il quesito -, quali decisioni potranno assumere, il prossimo giugno, i Consigli di classe dei due studenti disabili sopra citati?
L'art. 11 dell'ultima delle ordinanze che il Ministero ha emanato in materia di scrutini ed esami, e che è stata confermata negli anni successivi, prevede: *Al fine di garantire l'adempimento dell'obbligo scolastico di cui alla legge 20.1.1999, n.9 e dell'obbligo formativo di cui alla legge 17.5.1999, n.144, il Consiglio di classe delibera se ammettere o meno agli esami di licenza media gli alunni in situazione di handicap che possono*

anche svolgere prove differenziate in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del percorso formativo individualizzato, secondo le indicazioni contenute nell'art.318 del D.L.vo 16.4.1994, n.297. Tali prove devono essere idonee a valutare l'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziale. Ove si accerti il mancato raggiungimento degli obiettivi del PEI, il Consiglio di classe può decidere che l'alunno ripeta la classe o che sia comunque ammesso agli esami di licenza, al solo fine del rilascio di un attestato di credito formativo. Tale attestato è titolo per la iscrizione e la frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi da valere anche per percorsi integrati.

Nulla impedisce, pertanto, che i Consigli di classe deliberino l'ammissione dei due studenti agli esami conclusivi del primo ciclo, indipendentemente dal fatto che abbiano raggiunto o meno gli obiettivi di apprendimento previsti dal P.E.I..

Gli esiti degli esami conclusivi, poi, correlati con le risultanze della deliberazioni di ammissione agli esami, determineranno il rilascio o del diploma o dell'attestato di credito formativo.

In entrambi i casi, i giovani potranno frequentare le istituzioni educative che sono state precedentemente indicate.

In nessun caso, quindi, sarà possibile che essi continuino la frequenza della scuola secondaria di primo grado. Neppure nella ipotesi - prospettata dal Dirigente scolastico autore del quesito - in cui le loro famiglie non ritenessero di farli partecipare agli esami conclusivi del I ciclo.

Ricorrendo tale ultima ipotesi, la scuola potrà rilasciare il predetto attestato di credito formativo, equiparando l'autonoma decisione delle due famiglie al giudizio di non ammissione agli esami, espresso dai Consigli di classe.